



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E DEI RIFIUTI ASSIMILABILI**

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Riferimenti normativi**
- Art. 2 Oggetto**
- Art. 3 Campo di applicazione**
- Art. 4 Definizione e classificazione**
- Art. 5 Obbligo di conferimento**

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 6 Gestione del servizio**
- Art. 7 Localizzazione dei siti e dei contenitori**
- Art. 8 Tipologia dei contenitori**
- Art. 9 Modalità di conferimento**
- Art. 10 Frequenza di raccolta**
- Art. 11 Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori**
- Art. 12 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**
- Art. 13 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti**
- Art. 14 Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica, carta, cartone, alluminio**
- Art. 15 Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare e raccolta differenziata secco-unido**
- Art. 16 Raccolta differenziata convenzionata dei rifiuti assimilabili ai r.s.u.**

TITOLO III

INCENTIVI E SANZIONI

- Art. 17 Tariffazione ed incentivi sulle tariffe**
- Art. 18 Agevolazioni tariffarie**
- Art. 19 Sanzioni**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 2 comma 1, lettera c) e dell'art. b) della Legge Regionale 1/7/1993 nr. 21, e dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Provinciale sulla Raccolta Differenziata approvato con D.C.P. nr. 1026/1/92 del 04.12.92.

Lo stesso Regolamento è compatibile con il Regolamento Regionale 11/4/1994, nr. 1

Art. 2

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto, in attuazione dell'art. 9, comma 2 del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata:

- a) le modalità per determinare operativamente la localizzazione dei punti ecologici destinati ad alloggiare i contenitori per la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti solidi urbani;
- b) il numero, la capacità volumetrica e le caratteristiche cromatiche dei contenitori in cui viene conferita la frazione da raccogliere;
- c) le modalità di conferimento da parte degli utenti;
- d) la frequenza della raccolta in funzione delle frazioni da raccogliere nonché delle condizioni climatiche legate al luogo ed alle stagioni;
- e) la frequenza e le modalità di lavaggio e disinfezione dei contenitori;
- f) le modalità di affidamento agli utenti dei contenitori a tipologia particolare o destinati a frazioni particolari di rifiuto;
- g) le sanzioni.

Art. 3

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano alle operazioni di raccolta e smaltimento differenziati aventi per oggetto le frazioni dei rifiuti solidi urbani e assimilabili di cui all'art. 5 del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata, e sono destinati a tutti gli utenti del servizio all'interno del territorio comunale, nonché agli addetti del settore.

Sono compresi nel servizio tutti i materiali di cui all'art. 39 comma 1 di cui alla Legge 22/2/1994, nr. 146.

Art. 4

Definizione e classificazione

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 6 e 7 del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata.

Art. 5

Obbligo di conferimento

A far data dall'istituzione del servizio è obbligatorio il conferimento differenziato delle seguenti frazioni di rifiuti urbani:

- a) rifiuti urbani pericolosi, così come individuati dall'art. 7 punto IV del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata;
- b) rifiuti urbani ingombranti, così come individuati dall'art. 7 punti I e II del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata;
- c) contenitori ed imballaggi in vetro, metallo, plastica in conformità a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con i consorzi nazionali obbligatori;
- d) altri rifiuti suscettibili di recupero e riutilizzo, quali carta, cartone ed alluminio;
- e) rifiuti di provenienza alimentare e scarti di prodotti vegetali o animali, ovvero altri residui ad elevato tasso di umidità provenienti da:
 - grossi centri di distribuzione,
 - centri di ristorazione (mense e ristoranti),
 - negozi di orto frutta,
 - macelli, pescherie,
 - verde da potatura e sfalcio prati derivanti dalla gestione del verde pubblico;
- f) olii e grassi vegetali e animali residui dalla cottura degli alimenti originati da attività di ristorazione collettiva.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6

Gestione del servizio

I servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili di cui al presente regolamento, sono gestiti dal Comune secondo le forme previste dall'art. 2 della Legge 8/6/1990 nr. 142, nonchè dai Consorzi di Comuni e dalle Comunità Montane con le medesime forme organizzative, previa delega formale dell'amministrazione comunale territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 11 del regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata e dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale nr. 21/93.

Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla Provincia, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 21/93.

Art. 7

Localizzazione dei siti e dei contenitori

La localizzazione dei siti adeguatamente contrassegnati destinati a divenire punti ecologici e dei relativi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili sono disposti dal soggetto gestore del servizio.

Analogamente a quanto sopra, vengono disposte le localizzazioni dei cassonetti od altri contenitori destinati alla raccolta indifferenziata delle frazioni rimanenti dei rifiuti.

Le localizzazioni ipotizzate dovranno trovare il consenso da parte dei tecnici dell'ufficio comunale competente.

I punti ecologici dovranno essere previsti in modo da permettere, ove possibile, un conferimento contemporaneo completo di ogni frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

La scelta dei siti di cui ai commi precedenti, in ogni caso deve tenere conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche se munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio da parte del soggetto gestore.

E' vietato a chiunque spostare il contenitore dalla sua collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento e raccolta e dall'ufficio comunale competente.

Art. 8

Tipologia dei contenitori

Il numero e la capacità dei contenitori sono determinate in relazione alla specifica frazione di rifiuto da raccogliere.

I contenitori destinati alla raccolta differenziata vengono contrassegnati da un colore distintivo per ogni frazione di rifiuti, descritti in dettaglio ai seguenti Artt. 12, 13, 14, 15 del presente regolamento.

In conformità con le individuazioni generali disposte dalla Provincia di Brescia con D.G.P. nr. 1026/3/92 del 07.01.1993, attuativa dell'art. 16 del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata.

Fatte salve le condizioni contrattuali attualmente in vigore fra soggetti gestori e ditte fornitrici dei contenitori, dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le forniture degli stessi dovranno essere compatibili con le disposizioni adottate.

Art. 9

Modalità di conferimento

Il conferimento in cassonetti od altri contenitori, sia a svuotamento meccanizzato che manuale, dovrà attenersi alle seguenti regole elementari:

- a) i rifiuti introdotti devono essere compatibili con la destinazione specifica del contenitore;
- b) i coperchi o gli sportelli del contenitore dopo l'uso devono essere lasciati chiusi;
- c) è vietato introdurre nei contenitori:
 - rifiuti sciolti,
 - sostanze liquide,
 - materiale acceso o non completamente spento,
 - materiali che possono causare danni ai mezzi di svuotamento,
 - rifiuti classificabili speciali o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 10/9/1982 nr. 915 e non individuati all'interno dell'art. 7 del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata.
 - frazioni passibili di raccolta differenziata con i servizi pubblici in funzione e non conformi alla destinazione specifica del contenitore,
 - sacchi o involucri dei contenitori destinati a raccolta differenziata delle frazioni di recupero;
- d) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo o contenitore rigido, prima di essere depositati nel contenitore devono essere rotti, piegati, in maniera da ridurre al minimo volume ed ingombro.

Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o sacchetti è regolato dalle seguenti norme:

- a) i sacchi od i sacchetti contenenti i rifiuti devono essere ben chiusi, in maniera da impedire dispersioni del contenuto;

- b) il conferimento dei sacchi deve essere temporizzato in modo da far rimanere gli stessi il minor tempo possibile incustoditi nelle aree in cui viene realizzata la raccolta;
- c) il conferimento deve avvenire nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo ai cittadini;
- d) gli utenti sono tenuti a proteggere e schermare opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Art. 10 **Frequenza della raccolta**

La frequenza della raccolta differenziata viene stabilita dal soggetto gestore del servizio sentito l'ufficio comunale competente.

Deve essere comunque precisata formalmente in eventuali convenzioni od accordi esistenti con l'amministrazione comunale.

In particolare, la raccolta avviene secondo frequenze da determinarsi in relazione alla frazione da raccogliere, alle condizioni climatiche legate al luogo ed alla stagione, alla dimensione territoriale ed alla densità abitativa del Comune o di sua località o quartieri.

Art. 11 **Frequenza e modalità di lavaggio dei contenitori**

Il soggetto gestore del servizio di raccolta differenziata deve provvedere a garantire la pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti.

Saranno altresì assicurate periodiche disinfezioni da effettuarsi con frequenza da definirsi con riferimento alla quantità e qualità media della frazione di rifiuto conferito.

Art. 12 **Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi**

I rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) sono precisamente individuati dall'art. 77 punto IV del Regolamento Provinciale sulla raccolta differenziata.

Il loro conferimento e raccolta differenziata sono obbligatori presso i punti di raccolta o strutture comunali e sovracomunali.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

I rifiuti di cui al presente articolo sono, a cura dell'utente produttore, detenuti separatamente in condizioni da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente.

I rifiuti urbani pericolosi costituiti da farmaci o prodotti farmaceutici o medicinali scaduti, inutilizzati, e/o avariati sono conferiti a cura del produttore negli appositi

contenitori che dovranno essere collocati presso ospedali, case di cura e simili e farmacie.

Le frazioni di rifiuti urbani pericolosi costituiti da pile e batterie di provenienza domestica dovranno essere conferiti a cura del produttore negli appositi contenitori collocati nei pressi delle rivendite o nei punti ecologici attrezzati.

I contenitori siti nei punti ecologici o nei luoghi sopra individuati per la raccolta differenziata dei r.u.p. sono di colore rosso e della capacità non superiore a 1 mc.

I contenitori destinati al conferimento differenziato di farmaci scaduti o inutilizzati o avariati avranno altresì la contrassegnatura di una croce bianca.

Il numero dei contenitori deve essere determinato entro i rapporti stabiliti dalla D.C.P. nr. 1026/3/92 del 07.01.1993 e riportati in allegato al presente regolamento.

Le pile, le batterie di provenienza domestica ed i prodotti farmaceutici scaduti o inutilizzati possono, in alternativa essere conferiti direttamente, a cura dell'utente, alle piattaforme intercomunali ed alle isole comunali all'uopo dotate di specifici container.

I prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", le lampade a vapore di gas tossici e tubi catodici, nonché gli accumulatori al piombo di provenienza domestica o giacenti sulle pubbliche aree o vie sono conferiti ai rivenditori presso gli appositi container installati presso le piattaforme intercomunali e le isole comunali per la raccolta differenziata.

Per le siringhe, giacenti sulle pubbliche vie o aree, o su strade ed aree private soggette ad uso pubblico e sulle spiagge lacuali o rive di corsi d'acqua, è istituito un apposito servizio a cura del soggetto gestore dei servizi di r.d. o da altro soggetto.

Il personale addetto a quest'ultimo servizio di r.d., debitamente informato ed istruito sulle precauzioni da adottare è attrezzato con strumenti idonei ad evitare rischi di contagio ed infezioni sottoposti a controllo da parte dell'U.S.S.L. competente.

Art. 13

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ingombranti così come definiti dall'art. 7, punto II, del Regolamento Provinciale sulla r.d. è effettuato attraverso:

- la raccolta a domicilio presso la stessa abitazione dell'utente previo accordo con l'Ente gestore, secondo le modalità ed i tempi da questo fissati;
- il conferimento effettuato direttamente dal produttore presso la piattaforma ecologica o le isole comunali ad esso abbinata;
- il conferimento effettuato direttamente dal produttore presso un apposito centro di raccolta per rifiuti ingombranti realizzata secondo i requisiti di cui alla D.G.R. 19/12/1986 NR. 16185.

Art. 14

Raccolta differenziata di vetro, metallo, plastica, carta, cartone, alluminio

Il conferimento e la raccolta differenziata delle frazioni in vetro, metallo, carta, cartone, alluminio e plastica sono effettuati secondo le seguenti modalità:

- conferimento a cura dell'utente presso gli appositi contenitori situati nei punti ecologici attrezzati e/o presso utenze specifiche o direttamente presso le piattaforme sovracomunali o le isole comunali;
- raccolta "porta a porta" secondo le modalità e tempi prefissati dall'Ufficio comunale competente.

In caso di raccolta presso il domicilio dell'utente, il servizio può essere affidato, secondo gli usi e previo assenso del Comune, ad enti od organizzazioni di volontariato, così come definito dalla Legge 11/8/1991 nr. 266 ed a cooperative di solidarietà, eventualmente nell'ambito delle convenzioni stipulate con il soggetto gestore del servizio.

I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati dal colore azzurro, di capacità unitaria compresa tra 1 e 3 mc.

I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati dal colore azzurro di capacità unitaria indicativa compresa tra 1 e 3 mc.

I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati dal colore azzurro.

La determinazione della capacità e della densità viene stabilita a discrezione del soggetto gestore previo accordo con l'ufficio comunale competente.

I contenitori per la raccolta dell'alluminio sono contrassegnati dal colore azzurro di capacità unitaria indicativa compresa tra 1 e 3 mc.

La capacità e la densità dei contenitori è stabilita a discrezione del soggetto gestore che può eventualmente prevedere le installazioni di contenitori presso utenze privilegiate (scuole, bar, centri di ristorazione collettiva).

I contenitori per la raccolta della carta, devono essere contrassegnati dal colore bianco, di capacità indicativa da 1 a 3 mc.

Art. 15

Raccolta differenziata dei rifiuti di provenienza alimentare e raccolta differenziata secco-umido

Il conferimento ed il servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti vegetali od animali o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretta alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

L'attivazione del servizio si fa a partire da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli ed ittici.

La raccolta presso le singole utenze domestiche, subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire a cura del soggetto gestore le quantità raccolte separatamente negli impianti a tecnologia complessa (compostaggio), di cui al Piano

Provinciale di riciclaggio, recupero e smaltimento dei r.s.u., è attivata a partire dalla data di approvazione di specifica convenzione con il soggetto gestore.

I rifiuti urbani domestici appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore secondo le seguenti modalità:

- conferimento dei rifiuti in cassonetti od altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;
- conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi o sacchetti.

I contenitori devono essere contrassegnati da colore grigio ed avere capacità unitaria compresa tra 0,9 e 4 mc.

I rifiuti appartenenti alla frazione umida devono essere conferiti a cura del produttore in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale, contrassegnati dal colore marrone ed aventi capacità unitaria compresa tra 0,1 e 3 mc. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi od altri involucri a perdere, preferibilmente di materiale cartaceo.

Il conferimento ai contenitori suddetti di erba tagliata è consentito per un volume massimo di 20 litri al giorno per utente.

Le quantità eccedenti, i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme sovracomunali o le isole comunali ad esse abbinate.

Art. 16

Raccolta differenziata convenzionata dei rifiuti assimilabili ai r.s.u..

Le disposizioni del presente Regolamento vengono applicate, per le medesime frazioni di rifiuto, se assimilabili ai r.s.u., ai residui provenienti dai centri e dagli insediamenti in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché da uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta è operata al seguito di convenzioni.

Queste ultime convenzioni possono essere stipulate con lo stesso soggetto gestore della r.d. dei r.s.u.

In casi particolari il soggetto può essere diverso.

Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva vengono raccolti, in aggiunta alle altre frazioni di cui agli articoli precedenti, in maniera differenziata, gli olii ed i grassi vegetali ed animali.

I contenitori utilizzati per il conferimento e la raccolta di cui al comma precedente, dotati di chiusura ermetica ed a tenuta stagna devono avere capacità superiore a 25 litri ed essere facilmente trasportabili.

TITOLO III

INCENTIVI E SANZIONI

Art. 17

Tariffazione ed incentivi sulle tariffe

Ai sensi dell'art. 268 del T.U. sulla finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931 nr. 1175, l'importo dell'eventuale contributo assegnato al Comune ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Provinciale sulla r.d. verrà dedotto dal costo del servizio di smaltimento rifiuti ai fini della determinazione della tassa attualmente commisurata, ai sensi dell'art. 270 del T.U. finanza locale, alla superficie dei locali e delle aree servite.

La deduzione tariffaria sarà ad effetto immediato, compatibilmente con le disposizioni di legge in materia di approvazione del bilancio degli enti locali e sarà finalizzata a correggere il costo del servizio gravante sugli utenti in funzione delle quantità effettivamente prodotte dagli stessi e non recuperabili o riciclabili.

La deduzione tariffaria sarà applicata per zone di utenza, qualora gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dall'Osservatorio Provinciale non siano conseguiti in maniera omogenea all'interno del territorio comunale.

In tal caso, la deduzione interesserà le zone o le frazioni comunali che hanno conseguito migliori risultati di conferimento differenziato.

Art. 18

Agevolazioni tariffarie

Ai sensi dell'art. 270 del T.U. sulla Finanza Locale ed in attuazione dell'art. 32 del Regolamento Provinciale sulla raccolta Differenziata, le attività commerciali, artigianali ed i servizi che adottano misure idonee a ridurre in maniera rilevante la produzione di rifiuti come da art. 11 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sono assoggettate ad agevolazioni tariffarie stabilite nell'atto di determinazione della tariffe stesse.

Art. 19

Sanzioni

In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni di rifiuti solidi urbani oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 della Legge Regionale 21/93, e la sanzione amministrativa da Lit. 100.000= a Lit. 2.000.000= se trattasi di rifiuti speciali di cui alla Legge nr. 146/1994.

Allegato al Regolamento Comunale

PIANO PROVINCIALE PER IL RICICLAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. ED ASSIMILATI

Osservatorio Provinciale dei rifiuti


Caratteristiche dei contenitori per la raccolta differenziata
D.G.P. N. 1026/3/93 del 1/7/1993

Frazione di rifiuto (r.s.u. e r.s.a.)	Colore del contenitore	Tipo	Volume contenitore min. (mc)	Volume contenitore max (mc)	Densità n:ab:eq: min:	Densità n:ab:eq: max:	
Carta	Bianco	Campana	1	3	1/1000	1/500	
Vetro	Azzurro	Campana	1	3	1/1000	1/500	
Plastica	Azzurro	Campana	1	3	1/1000**	1/500**	
Metallo	Azzurro	Vario	1*	20*	1/1000*	1/500**	
Alluminio (lattine)	Azzurro	Campana	1	3	1/1000	1/250	
R.U.P. (Pile)	Grigio	Fustino	—	1	1/5000	1/500	
R.U.P. (Farmaci)	Rosso + croce bianca	Fustino	—	1	1/5000	1/1000	
Umido (Organico)	Marrone	Fustino- cassonetto	0,1	3	***	***	
Secco (resto)	Grigio	Cassonetto	0,9	4	***	***	
Olii - grassi	Marrone Chiaro	Vario	0,025	—	—	—	
*valori indicativi non vincolanti	** valori validi per le zone in cui è attuato il servizio	*** vedi note in premessa D.G.P. N. 1026 del 1/7/1993					


Il Regolamento per il Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilabili è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 3 del 29.01.1996.

Cividate Camuno, li 29 gennaio 1996

IL SINDACO
(Prof. Bortolo Vincenzo Bellesi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)




1^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio del Comune dal 26 febbraio 1996 al 12 marzo 1996 senza opposizioni.

Cividate Camuno, li 12 marzo 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)



Esaminata dal Comitato di Controllo di Brescia la delibera di C. C. nr. 3 del 29.01.1996 è divenuta esecutiva il 18 marzo 1996.

Cividate Camuno, li 18 marzo 1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)




2^ PUBBLICAZIONE

Publicato all'albo pretorio del Comune per 15 gg. dal 3 APR. 1996 al 18 APR. 1996.

Cividate Camuno, li 18 APR. 1996

IL SINDACO
(Prof. Bortolo Vincenzo Bellesi)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Bianchi)

